

Sentenza n. 5260/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 13663/2015

R.G. n. 13663/2015

Repert. n. 5040/2016 del 14/03/2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE TERZA CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Mannino	Presidente
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott.ssa Cecilia Bernardo	Giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 13663 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 9.11.2015 e vertente

TRA

TECNO PUL S.R.L.

elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 20, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Perone e Paolo Salvatori, che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

C.O.S.A.I. – Consorzio Stabile Servizi Appalti Internazionali S.c.a.r.l.

elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 60, presso lo studio dell'avv. Francesca Zadotti, che la rappresenta e difende in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione.

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare.

1

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER EMESSO Da: POSTE.COM CA3 Senal#: bs - Firmato Da: BERNARDO CECILIA EMESSO Da: POSTE.COM CA3 Senal#: 9c1



Sentenza n. 5260/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 13663/2015

Repert. n. 5040/2016 del 14/03/2016

R.G. n. 13663/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

CONCLUSIONI

All'udienza del 9.11.2015, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Tecnopul srl. conveniva in giudizio la Cosai scarl., esponendo che:

-la Cosai scarl. era una società consortile il cui scopo mutualistico era costituito dallo svolgimento delle attività e delle iniziative atte a contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese associate, nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici;

-la Tecnopul srl. era attiva nel settore dei servizi di pulizia ed igiene ed era titolare di una quota pari al 10% del capitale sociale della Cosai scarl.;

-in data 7.10.2014, l'assemblea dei soci della Cosai aveva deliberato in ordine ai rapporti con le socie consorziate; all'approvazione del regolamento interno; nonché all'adeguamento del canone di *office residence*;

-tuttavia, in tale occasione, il socio Tecnopul srl. era stato privato del diritto di voto, in quanto -a dire del presidente dell'adunanza- risultava moroso nel versamento del fondo consortile di contributi in denaro per € 2.746,80 a titolo di risanamento perdite;

-tale delibera, tuttavia, era invalida, atteso l'illegittimo impedimento della Tecnopul all'esercizio del diritto di voto ed attesa la modifica dei patti parasociali

-Premesso ciò, la parte attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi la inesistenza, inefficacia ed invalidità della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società convenuta in data 7.10.2014.

-Si costituiva in giudizio la C.O.S.A.I. Scarl., la quale preliminarmente eccepiva il difetto di competenza di giudice ordinario adito, rientrando la controversia nella competenza arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 31 dello Statuto. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza di tutti i motivi di doglianza.

OSSERVA IN DIRITTO



Sentenza n. 5260/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 13663/2015

Repert. n. 5040/2016 del 14/03/2016

R.G. n. 13663/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

1 - L'eccezione di compromesso, tempestivamente sollevata dalla società convenuta, è fondata e va accolta nei termini che seguono.

L'art. 31 dello Statuto della Cosai scarl. prevede che: *"Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal contratto di società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verranno deferiti ad un arbitro che deciderà in modo rituale e secondo diritto a norma degli artt. 806 e segg. C.p.c. La nomina dell'arbitro è devoluta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Roma"*.

Ebbene, alla luce del chiaro disposto contenuto nelle richiamate disposizioni statutarie, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono insorgere, tra l'altro, tra soci e società e, dunque, anche quelle aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari.

Infatti, il contenuto dello Statuto della società convenuta costituisce espressione della volontà delle parti, che vi hanno aderito, di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale. L'arbitrato previsto da tali clausole, peraltro, deve qualificarsi come arbitrato rituale, atteso il riferimento ivi contenuto alla decisione *in modo rituale e secondo diritto a norma degli artt. 806 e segg. C.p.c.*

L'operare della esaminata clausola compromissoria per arbitrato rituale in riferimento ad una controversia che, come quella di specie, attiene all'impugnazione di una delibera assembleare, determinando una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario, comporta -in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo- che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri.

2 - Peraltro, deve ritenersi che l'iniziativa giudiziaria di parte attrice afferisca a diritti disponibili relativi ai rapporti tra soci e società.

Ed invero, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr., Cassazione civile, 23 febbraio 2005, n. 3772).



Sentenza n. 5260/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 13663/2015

Repert. n. 5040/2016 del 14/03/2016

R.G. n. 13663/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Nel caso in esame, l'annullamento della delibera in ragione della esclusione dal diritto di voto di uno dei soci è motivo che afferisce a diritti individuali del tutto disponibili. Parimenti disponibili sono i diritti derivanti dalla qualità di socio.

Del resto, con recente pronuncia la Suprema Corte ha statuito che *"L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, alla relativa clausola statutaria, trattandosi di disposizione dettata per l'arbitrato societario. (Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 19/02/2014, Rv. 630216)".* Da tale pronuncia, quindi, si ricava che sono compromettibili in arbitri anche quelle controversie che, pur comportando l'applicazione di norme poste nell'interesse collettivo dei soci, non coinvolgono interessi di soggetti terzi, estranei al rapporto sociale.

Ebbene, è indubbio che, nel caso in esame, la questione relativa alla legittimità o meno delle modifiche apportate al Regolamento Interno della società coinvolge esclusivamente gli interessi dei soci, attenendo al funzionamento interno dell'ente e risultando irrilevante per i terzi estranei alla compagine sociale.

3 - Nessun dubbio, poi, circa la piena validità della clausola compromissoria nell'attuale formulazione contenuta nello Statuto della società convenuta, essendo devoluta la nomina dell'arbitro ad un soggetto terzo rispetto alle parti in lite, conformemente a quanto disposto dall'art. 34 secondo comma d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Peraltro, appare legittima anche la scelta dell'arbitro unico, considerato che il citato articolo 34 -nello stabilire che la clausola compromissoria statutaria deve prevedere il numero degli arbitri- non pone limitazioni numeriche. Inoltre, l'art. 1, co. 4 del D.Lgs. 5/2003 stabilisce che -per quanto non diversamente disciplinato dallo stesso decreto- si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili e, di conseguenza, anche l'art. 809, co. 1 c.p.c. in base al quale gli arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari.

Deve, pertanto, concludersi che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, le parti -sottoscrivendo la clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui sopra- hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria.

Alla luce di quanto suesposto, con la presente sentenza va dichiarata l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia alla competenza dell'arbitro unico previsto dall'art. 31 dello Statuto della COSAI SCARL. Del resto, negli scritti conclusionali la stessa parte attrice ha dichiarato di aderire all'eccezione, non sollevando al riguardo alcuna contestazione.



Sentenza n. 5260/2016 pubbl. il 14/03/2016

RG n. 13663/2015

Repert. n. 5040/2016 del 14/03/2016

R.G. n. 13663/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Attesa la pronuncia di mero rito, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia all'arbitro unico previsto dall'art. 31 dello Statuto della C.O.S.A.I. Scarl.;
- b) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.2016

Il Giudice estensore

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Il Presidente

Dr. Francesco Mannino

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTE COMI CA3 Serial#: b5 - Firmato Da: BERNARDO CECILIA Emesso Da: POSTE COMI CA3 Serial#: 9c1

